



DOCUMENTO INFORMATIVO

# Glossario della previdenza per la vecchiaia

Contesto:

## Previdenza per la vecchiaia 2020

<b>Data:</b>	27.06.2017
<b>Stato:</b>	Progetto in votazione
<b>Ambiti:</b>	AVS, PP

### Termini generali

#### **Età di riferimento (età ordinaria di pensionamento)**

Momento a partire dal quale gli assicurati hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni. Attualmente l'età ordinaria di pensionamento è di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini. Con la riforma della previdenza per la vecchiaia l'età di riferimento delle donne verrà aumentata progressivamente a 65 anni.

#### **Rapporto di dipendenza**

Indicatore dell'evoluzione demografica che corrisponde al rapporto tra le persone di età superiore ai 64 anni e quelle di età compresa tra i 20 e i 64 anni.

#### **Sistema dei tre pilastri**

Il sistema svizzero di previdenza per la vecchiaia consta di tre pilastri: l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), obbligatoria per tutti gli abitanti; la previdenza professionale (PP), obbligatoria per la maggior parte delle persone che esercitano un'attività lucrativa; la previdenza individuale facoltativa, fiscalmente agevolata, per chi esercita un'attività lucrativa. Se nella vecchiaia o all'insorgere di un'invalidità i redditi conseguiti non sono sufficienti per garantire la copertura del fabbisogno vitale, la parte mancante viene coperta tramite le prestazioni complementari (PC).

### AVS

#### **Accrediti per compiti assistenziali**

Redditi virtuali che vengono accreditati a un assicurato sul suo → *conto individuale* per ciascun anno in cui assiste parenti stretti che percepiscono un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare. Gli accrediti per compiti assistenziali ammontano al triplo dell'importo della rendita minima AVS annua al momento dell'inizio del diritto alla rendita (42 300 franchi l'anno).

#### **Accrediti per compiti educativi**

Redditi virtuali che vengono accreditati a un assicurato sul suo → *conto individuale* per ciascun anno in cui ha figli di età inferiore ai 16 anni. Gli accrediti per compiti educativi ammontano al triplo dell'importo della rendita minima AVS annua al momento dell'inizio del diritto alla rendita (42 300 franchi l'anno).

#### **Anni di gioventù**

Le persone che esercitano un'attività lucrativa pagano contributi AVS dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni, mentre le persone senza attività lucrativa solo dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni. Questi tre anni di differenza sono designati come anni di gioventù. Per principio, essi non vengono presi in considerazione nel calcolo della rendita, ma possono esserlo per colmare → *lacune contributive* di al massimo tre anni.

### **Anticipazione della rendita**

Nell'ambito del pensionamento flessibile, le donne e gli uomini possono anticipare di uno o due anni la riscossione della rendita. Non è possibile un'anticipazione di qualche mese. Chi anticipa la riscossione della rendita di vecchiaia percepisce una rendita ridotta vita natural durante. La riduzione è calcolata secondo principi attuariali ed è pari al 6,8 per cento per anno.

Con la riforma sarà introdotta la possibilità di anticipare non soltanto la totalità della rendita ma anche solo una parte di essa. La rendita potrà essere anticipata di mesi interi fino a un massimo di tre anni. Le nuove aliquote di riduzione in caso di anticipazione di uno, due o tre anni ammonteranno rispettivamente al 4,1, al 7,9 e all'11,4 per cento. Nel periodo di anticipazione sarà inoltre versata solo una rendita parziale con periodo di contribuzione incompleto.

### **Cassa di compensazione**

Organo decentralizzato dell'AVS che ne svolge i compiti amministrativi. Esistono casse di compensazione cantonali (<https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti/Casse-cantonali-di-compensazione>) e casse di compensazione professionali (<https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti/Casse-professionali-di-compensazione>), costituite per le imprese attive in determinati settori. Inoltre, la Confederazione gestisce due casse di compensazione: la Cassa federale di compensazione, per il personale della Confederazione, e la Cassa svizzera di compensazione, che è competente per gli assicurati residenti all'estero e gestisce l'AVS facoltativa.

### **Conto individuale**

Per ogni persona che paga i contributi AVS, le → *casse di compensazione* tengono un conto individuale (CI) in cui sono registrati i redditi e gli → *accrediti per compiti assistenziali*. Una persona può avere CI presso più casse di compensazione. In tal caso, ai fini del calcolo delle prestazioni i suoi CI vengono riuniti mediante il suo numero AVS.

### **Fondo di compensazione**

Ente responsabile per la gestione finanziaria e patrimoniale centralizzata dell'AVS. Il fondo di compensazione, con sede a Ginevra, è indipendente dall'Amministrazione federale ed è diretto da un consiglio di amministrazione i cui membri sono nominati dal Consiglio federale. L'assicurazione invalidità (AI) e l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) dispongono ciascuno di un proprio fondo di compensazione. Si veda anche [www.compenswiss.ch](http://www.compenswiss.ch).

### **Franchigia**

Una volta raggiunta l'età ordinaria di pensionamento, il reddito dell'attività lucrativa è esentato dall'obbligo contributivo AVS fino a concorrenza di 16 800 franchi annui (1400 franchi mensili) per datore di lavoro.

Con la riforma, la franchigia per i beneficiari di rendita esercitanti un'attività lucrativa verrà soppressa. In compenso i contributi pagati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento saranno presi in considerazione per il calcolo della rendita. Le persone che continuano a lavorare e versano contributi potranno chiedere, una sola volta fino al 70° anno d'età, un nuovo calcolo della rendita.

### **Indice del tasso di sostituzione**

Serve a valutare l'andamento globale del → *tasso di sostituzione* dell'AVS e corrisponde al rapporto tra la rendita minima AVS e l'indice dei salari. Il valore 100 corrisponde al rapporto nel 1980, anno del primo adeguamento delle rendite con l' → *indice misto*. Nel 2014 l'indice del tasso di sostituzione era di 91,2 punti.

### **Indice misto**

Indice che corrisponde alla media dell'indice dei salari e dell'indice dei prezzi. Di regola, viene applicato ogni due anni per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Se nel corso di un anno il rincaro supera il 4 per cento, le rendite vengono adeguate prima.

### **Lacuna contributiva**

Chi non ha pagato ininterrottamente contributi tra il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di pensionamento e non ha

nemmeno diritto ad → *accrediti per compiti educativi* o → *accrediti per compiti assistenziali* presenta lacune contributive. Le lacune contributive possono essere colmate, interamente o parzialmente, con → *anni di gioventù*.

Con la riforma si potranno inoltre colmare tali lacune con i periodi di contribuzione totalizzati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (al massimo 5 anni). Le lacune dovute alla riscossione anticipata della rendita potranno essere colmate solo con i periodi di contribuzione totalizzati tra l'inizio della riscossione anticipata e il raggiungimento dell'età di riferimento.

#### **Limitazione della somma delle rendite per coniugi**

La somma delle due rendite individuali di una coppia di coniugi non può superare il 150 per cento della rendita massima. In caso di superamento di questo limite, le rendite individuali vengono ridotte in misura corrispondente. Con la riforma il limite massimo verrà aumentato al 155 per cento della rendita massima.

#### **Percento demografico IVA**

Dal 1999 un punto percentuale IVA viene impiegato per finanziare l'AVS. L'83 per cento dei proventi del punto percentuale IVA è destinato all'AVS e il 17 per cento alla Confederazione per il finanziamento dell'aumento del contributo federale all'AVS dovuto all'evoluzione demografica. La quota del percento demografico spettante alla Confederazione corrisponde alla quota di partecipazione della Confederazione alle uscite dell'AVS nel 1999. Con la riforma, i proventi del percento demografico IVA verranno interamente destinati all'AVS.

#### **Periodo di contribuzione**

Il periodo di contribuzione è, insieme con il → *reddito annuo medio determinante*, l'elemento fondamentale per il calcolo della rendita di vecchiaia. Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età. In questo caso, si ha diritto a una → *rendita completa*. Attualmente, per le rendite di vecchiaia il periodo di contribuzione completo è di 44 anni per gli uomini e 43 per le donne (44 con la riforma). In caso di → *lacuna contributiva*, si ha diritto solo a una rendita parziale. Ogni anno di contribuzione mancante comporta una riduzione della rendita di vecchiaia del 2,27 per cento.

#### **Reddito annuo medio determinante**

Somma tra la media dei redditi rivalutati (in base ai contributi versati in quanto persona esercitante un'attività lucrativa o in quanto persona senza attività lucrativa e ai redditi divisi) e la media degli → *accrediti per compiti educativi* e degli → *accrediti per compiti assistenziali*.

#### **Rendita completa**

Rendita concessa se l'avente diritto alle prestazioni ha sempre adempiuto l'obbligo contributivo tra il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e l'insorgere dell'evento assicurato (vecchiaia, morte, invalidità). Gli uomini hanno diritto a una rendita completa con 44 anni di contribuzione fino a 65 anni di età e le donne con 43 anni di contribuzione (44 con la riforma) fino a 64 anni di età (65 con la riforma).

#### **Rendita massima**

Importo massimo della rendita, fissato per legge in funzione del → *reddito annuo medio determinante* e del → *periodo di contribuzione*. La rendita massima è pari al doppio della → *rendita minima*, ossia 2350 franchi al mese per una persona sola e 3525 franchi per una coppia. La somma delle rendite individuali dei coniugi non può superare il 150 per cento della rendita massima prevista per le persone sole. I pensionati con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni che seguono ancora una formazione percepiscono, oltre alla rendita di vecchiaia, una → *rendita per figli* compresa tra 468 e 936 franchi mensili per figlio. Normalmente ogni due anni l'AVS adegua l'importo delle rendite all'evoluzione generale dei salari e al rincaro (→ *indice misto*).

#### **Rendita per figli**

Complemento alla rendita di vecchiaia per gli assicurati che hanno a carico figli di età inferiore a 18 anni (o 25 anni se i figli seguono una formazione). Se entrambi i genitori percepiscono una rendita di vecchiaia, hanno diritto a due rendite per figli per un importo complessivo non superiore al 60 per cento della rendita di vecchiaia massima.

### **Rendita per orfani**

Rendita cui hanno diritto fino ai 18 anni (fino ai 25 se sono in formazione) i figli orfani di padre o di madre. La rendita per orfani corrisponde al 40 per cento della rendita di vecchiaia della persona deceduta. In caso di decesso di entrambi i genitori, sono versate due rendite per orfani, la cui somma è limitata al 60 per cento della rendita di vecchiaia massima.

### **Rendita vedovile**

Rendita prevista per una persona che alla morte del coniuge o del partner registrato ha figli. I *vedovi* vi hanno diritto solo se e fintantoché hanno figli di età inferiore a 18 anni. Le *vedove* senza figli vi hanno diritto se al momento del decesso del coniuge hanno più di 45 anni e sono state sposate per almeno cinque anni. La rendita vedovile corrisponde al massimo all'80 per cento della rendita di vecchiaia. A determinate condizioni vi hanno diritto anche donne e uomini divorziati. Se, contemporaneamente alla rendita vedovile, una persona ha diritto anche a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, è versata soltanto la rendita più elevata.

### **Rinvio della rendita**

Le persone che hanno diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviarne la riscossione di almeno un anno e di al massimo cinque anni. In caso di rinvio della rendita, l'avente diritto rinuncia alla sua riscossione per la durata del rinvio. La rendita rinviata può essere successivamente richiesta a partire da un mese qualsiasi. Il rinvio della riscossione della rendita comporta un aumento della rendita di vecchiaia o dell'eventuale rendita per superstiti sostitutiva. Il supplemento è compreso tra il 5,2 per cento (per un rinvio di almeno un anno) e il 31,5 per cento (per un rinvio di cinque anni). Esso viene accordato anche se la somma della rendita e del supplemento supera l'importo della → *rendita massima*.

Con la riforma sarà introdotta la possibilità di rinviare non soltanto la totalità della rendita ma anche solo una parte di essa. Le nuove aliquote di aumento in caso di rinvio della rendita di un anno e di cinque anni ammonteranno rispettivamente al 4,4 e al 25,7 per cento.

### **Risultato di ripartizione**

Differenza tra le entrate e le uscite dell'assicurazione, esclusi i redditi da capitale.

### **Salario di poco conto**

Se una persona guadagna meno di 2300 franchi l'anno presso un datore di lavoro, i contributi AVS le sono conteggiati solo su sua esplicita richiesta. Per le persone impiegate nei settori dell'arte e della cultura nonché nelle economie domestiche, i contributi devono essere versati in ogni caso (eccezione: per le persone di età inferiore ai 25 anni impiegate nelle economie domestiche è previsto un limite salariale di 750 franchi).

### **Sistema di ripartizione**

L'AVS è finanziata secondo il cosiddetto principio di ripartizione: gli impegni correnti sono finanziati con le entrate correnti (le entrate vengono «ripartite»). Le prestazioni dell'AVS sono finanziate principalmente mediante i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro. La Confederazione fornisce un contributo fisso pari al 19,55 per cento delle uscite dell'assicurazione, utilizzando a tal fine gli introiti provenienti dalle tasse sul tabacco e sull'alcol nonché le sue risorse generali. In aggiunta, all'AVS sono destinati anche i proventi del → *percento demografico IVA* e della tassa sulle case da gioco. A differenza del 1° pilastro, nel 2° vige il → *sistema di capitalizzazione*.

### **Splitting**

Per il calcolo della rendita si sommano i redditi conseguiti da entrambi i coniugi negli anni di matrimonio e li si attribuiscono per metà a ciascuno. Questa ripartizione si applica simultaneamente anche agli → *accrediti per compiti educativi* e agli → *accrediti per compiti assistenziali*. Le condizioni per la ripartizione dei redditi sono adempiute, se i coniugi erano assicurati negli stessi anni civili. Si procede allo splitting nel momento in cui entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita o il loro matrimonio si scioglie in seguito a divorzio o un coniuge superstite ha diritto a una rendita di vecchiaia.

Con la riforma, lo splitting verrà effettuato a) quando il coniuge più giovane raggiunge l'età di riferimento, b) quando una persona vedova raggiunge l'età di riferimento, c) in caso di divorzio,

d) se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita AI ed e) se un coniuge ha diritto a una rendita AI e l'altro raggiunge l'età di riferimento.

### **Supplemento di vedovanza**

Supplemento del 20 per cento sulla rendita di vecchiaia o d'invalidità destinato ai beneficiari vedovi. La somma della rendita e del supplemento non può superare l'importo della → *rendita massima*.

### **Tasso di contribuzione**

Il contributo all'AVS è versato per metà dal datore di lavoro e per metà dal salariato ed è pari all'8,4 per cento del salario determinante. Per i lavoratori indipendenti il tasso di contribuzione è del 7,8 per cento. Se essi conseguono un reddito modesto, il tasso di contribuzione viene ridotto secondo una → *tavola scalare decrescente dei contributi*. Quale base di calcolo si considera il reddito conseguito nell'anno di contribuzione. Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo calcolato in base all'entità della loro sostanza e/o del reddito conseguito in forma di rendita.

### **Tasso di sostituzione**

Rapporto tra l'importo della prestazione dell'assicurazione e l'ultimo salario percepito. L'obiettivo in materia di prestazioni del 1° e del 2° pilastro è un tasso di sostituzione pari a circa il 60 per cento.

### **Tavola scalare decrescente dei contributi**

Il contributo a carico dei lavoratori indipendenti è pari al massimo al 7,8 per cento del reddito conseguito. Ai lavoratori indipendenti che conseguono un reddito annuo inferiore a 56 400 franchi sono applicati i tassi preferenziali della tavola scalare decrescente dei contributi: il contributo a loro carico si riduce progressivamente dal 7,8 al 4,2 per cento. Per i redditi inferiori a 9400 franchi l'anno il contributo dovuto all'AVS corrisponde a un importo forfettario di 392 franchi.

Previdenza  
professionale

### **Accredito di vecchiaia**

Importo accreditato annualmente all' → *avere di vecchiaia* di un assicurato, corrispondente a una percentuale del → *salario coordinato* che varia in funzione dell'età dell'assicurato.

### **Acquisto**

V. → *riscatto*.

### **Aliquota di conversione**

Tasso applicato all' → *avere di vecchiaia* per calcolare la rendita di vecchiaia annua. L'aliquota minima di conversione stabilisce come convertire in rendita l'avere di vecchiaia disponibile nella previdenza professionale obbligatoria ( → *regime obbligatorio*) al raggiungimento dell' → *età ordinaria di pensionamento* (attualmente, 65 anni per gli uomini e 64 per le donne). Ad oggi è pari al 6,8 per cento.

### **Avere di vecchiaia**

Avere di un assicurato destinato a finanziare le sue prestazioni previdenziali. L'avere di vecchiaia consta della somma degli elementi seguenti:

- → *prestazioni di libero passaggio*, interessi compresi;
- → *accrediti di vecchiaia*, interessi compresi;
- → riscatti volontari, interessi compresi.

### **Basi attuariali**

Basi di calcolo impiegate dagli → *istituti di previdenza* per determinare le risorse necessarie a finanziare le loro prestazioni. Esse permettono di valutare la probabilità di determinati rischi, in particolare quelli di sopravvivenza, di morte e d'invalidità, oppure la probabilità che una persona vedova si risposi, sulla base dei dati di grandi casse pensioni. Gli istituti di previdenza lavorano con basi fondate sui dati di grandi istituti di previdenza di diritto privato o di diversi istituti di previdenza di diritto pubblico. Le società di assicurazione impiegano basi attuariali proprie.

### **Capitale di previdenza**

Impegni attuariali di un → *istituto di previdenza* nei confronti dei suoi beneficiari. Il capitale di previdenza è suddiviso in capitale per gli assicurati attivi (in tal caso, costituito generalmente dai capitali a risparmio, ma almeno dalle prestazioni di libero passaggio) e capitale per i beneficiari di rendita. Figura nel passivo dell'istituto di previdenza, insieme alle → *riserve tecniche* e alle → *riserve di fluttuazione di valore*.

### **Cassa pensioni**

V. → *istituto di previdenza*

### **Certificato di previdenza**

In adempimento del loro obbligo di informare ogni anno gli assicurati, gli istituti di previdenza inviano a questi ultimi un certificato personale contenente indicazioni sui diritti alle prestazioni, sul salario coordinato, sul tasso di contribuzione e sull'avere di vecchiaia nonché sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istituto.

### **Conto testimone**

Conti individuali di vecchiaia che tutti gli → *istituti di previdenza* devono tenere conformemente alle prescrizioni della LPP. Questi conti testimone mostrano a quanto ammontano le prestazioni minime secondo la LPP che l'istituto di previdenza deve garantire.

### **Copertura insufficiente**

V. → *grado di copertura*

### **Deduzione di coordinamento**

Importo dedotto dal salario determinante per calcolare il → *salario coordinato*. Attualmente la deduzione ammonta ai 7/8 della rendita massima AVS, ovvero a 24 675 franchi. Con la riforma l'importo della deduzione verrà ridotto e flessibilizzato e corrisponderà al 40 per cento del salario annuo, ma almeno alla rendita minima AVS (2017: 14 100 franchi) e al massimo a ¼ della rendita massima AVS (2017: 21 150 franchi).

### **Fondo di garanzia**

Fondazione finanziata da tutti gli → *istituti di previdenza* che forniscono prestazioni regolamentari. Il fondo di garanzia garantisce le prestazioni fino a una volta e mezza l'importo limite superiore in caso d'insolvenza di un datore di lavoro o di un istituto di previdenza ed effettua pagamenti compensativi agli istituti di previdenza in caso di struttura d'età sfavorevole. L'importo limite superiore indica l'importo massimo del → *regime obbligatorio* ed è pari a 84 600 franchi.

### **Generazione di transizione**

La generazione di transizione è composta dalle persone che avranno compiuto il 45° anno d'età prima del 1° gennaio 2019. L'ultima classe appartenente a questa generazione è dunque quella dei nati nel 1973. Queste persone saranno particolarmente colpite dalla prevista riduzione dell' → *aliquota di conversione*, ragione per cui beneficeranno di misure compensative.

### **Grado di copertura**

Rapporto tra gli impegni di un → *istituto di previdenza* (v. anche → *capitale di previdenza*) e il suo patrimonio di previdenza. Se i suoi impegni sono superiori al suo patrimonio, l'istituto di previdenza si trova in una situazione di copertura insufficiente e va quindi risanato.

### **Importo limite superiore**

L'importo limite superiore, pari a 84 600 franchi (vale a dire il triplo della rendita massima annua AVS), è l'importo massimo dell'intervallo di reddito del → *regime obbligatorio* della previdenza professionale.

### **Istituto collettivo**

→ *Istituto di previdenza* cui sono affiliati più datori di lavoro, che però non costituiscono una comunità solidale. L'istituto tiene una contabilità propria per ogni datore di lavoro affiliato, per il quale è previsto anche un proprio piano di finanziamento e di prestazioni. Gli istituti collettivi sono gestiti da società di assicurazione, banche o altri enti.

### **Istituto collettore**

I datori di lavoro devono affiliarsi a un → *istituto di previdenza*. Se non lo fanno, vengono affiliati d'ufficio all'istituto collettore in modo da garantire il rispetto del → *regime obbligatorio* della previdenza professionale. L'istituto collettore assicura inoltre i salariati e gli indipendenti che non rientrano nel campo d'applicazione del 2° pilastro obbligatorio, ma vorrebbero assicurarsi a titolo facoltativo. All'istituto collettore sono trasferite anche le prestazioni d'uscita degli assicurati che lasciano un istituto di previdenza senza comunicargli a quale istituto di previdenza o → *istituto di libero passaggio* debba essere trasferita la loro prestazione d'uscita.

### **Istituto comune**

→ *Istituto di previdenza* cui sono affiliati più datori di lavoro, che costituiscono una comunità solidale. Gli istituti comuni sono particolarmente diffusi nel settore dell'artigianato.

### **Istituto di libero passaggio**

Le fondazioni di libero passaggio servono al mantenimento della previdenza. Quando un assicurato esce da un → *istituto di previdenza* (caso di libero passaggio) e non entra in un nuovo istituto, la legge sul libero passaggio (LFLP) prescrive il versamento della prestazione d'uscita a un istituto di libero passaggio.

### **Istituto di previdenza**

Ogni datore di lavoro è tenuto a costituire un proprio istituto di previdenza (cassa pensioni) o ad affiliarsi a uno esistente (→ *istituto collettivo* o → *istituto comune*). In base alle modalità di assunzione dei rischi, si distinguono tre tipi di istituti di previdenza:

- **gli istituti di previdenza autonomi**, che si assumono tutti i rischi attuariali (vecchiaia, morte e invalidità);
- **gli istituti di previdenza parzialmente autonomi**, che si assumono solo una parte dei rischi, delegando la copertura del rischio vecchiaia (e in particolare il rischio di sopravvivenza), invalidità o morte interamente oppure parzialmente a una società di assicurazione;
- **gli istituti di previdenza con assicurazione completa**, che sono riassicurati presso una società di assicurazione per tutti i rischi attuariali e legati agli investimenti.

### **Liquidazione in capitale**

Versamento unico delle prestazioni di un → *istituto di previdenza* a un assicurato al posto di una rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti.

### **Organo supremo**

Gli → *istituti di previdenza* possono impostare liberamente il loro finanziamento e le loro prestazioni nel rispetto delle disposizioni legali vigenti. L'assunzione di questi compiti, la determinazione della strategia, l'investimento del patrimonio e la sorveglianza della gestione sono di competenza dell'organo supremo. La sua composizione deve essere paritetica (→ *parità*): i rappresentanti dei salariati devono essere almeno lo stesso numero di quelli dei datori di lavoro.

### **Parità**

Nel quadro della previdenza professionale obbligatoria, i lavoratori e i datori di lavoro designano un numero uguale di rappresentanti per l'→ *organo supremo* dell'istituto di previdenza. Questa prescrizione vale per gli istituti di previdenza attivi nell'ambito delle prestazioni minime legali. Gli istituti che invece operano esclusivamente nell'ambito sovraobbligatorio sono soggetti alle disposizioni del diritto civile in materia di fondazioni.

### **Prestazione di libero passaggio**

Importo versato al momento dell'uscita di un assicurato da un → *istituto di previdenza* (prestazione d'uscita). Tale prestazione consiste nella somma dei contributi del lavoratore e del datore di lavoro e dei → *riscatti* o altri versamenti effettuati, interessi compresi. La prestazione di libero passaggio deve essere apportata nel nuovo istituto di previdenza a titolo di prestazione d'entrata (fino a concorrenza dell'importo massimo riscattabile).

### **Primato dei contributi**

Sistema in cui le prestazioni degli *→ istituti di previdenza* sono fissate in base all'*→ avere di vecchiaia* disponibile. Esse dipendono dunque dai contributi versati, dalle *→ prestazioni di libero passaggio* apportate e dai riscatti effettuati, interessi compresi. La maggior parte degli istituti di previdenza è gestita in base al primato dei contributi. Si veda anche *→ primato delle prestazioni*.

### **Primato delle prestazioni**

Sistema in cui le prestazioni sono definite in percentuale del salario assicurato. I contributi sono fissati in modo che, insieme con i relativi interessi, siano sufficienti per costituire il *→ capitale di previdenza* necessario per finanziare le prestazioni previste. Solo una minoranza esigua degli *→ istituti di previdenza* è ancora gestita in base al primato delle prestazioni. La maggioranza applica invece il *→ primato dei contributi*.

### **Quota minima (legal quote)**

La quota minima definisce la ripartizione tra le società di assicurazione e gli *→ istituti di previdenza* dei redditi realizzati dalle prime nell'attività relativa alla previdenza professionale obbligatoria. Secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), almeno il 90 per cento delle entrate realizzate deve essere attribuito agli istituti di previdenza. Gli assicuratori e i loro azionisti ricevono al massimo il 10 per cento dei redditi conseguiti, il che costituisce la loro remunerazione per il capitale di rischio messo a disposizione. La percentuale effettivamente destinata al collettivo di assicurati in un anno è denominata quota di distribuzione.

### **Regime obbligatorio e regime sovraobbligatorio**

La LPP stabilisce quali datori di lavoro devono essere affiliati a un *→ istituto di previdenza* e quali prestazioni minime quest'ultimo è tenuto a fornire. Sono assicurati obbligatoriamente i salari compresi tra la *→ soglia d'entrata* e l'importo limite superiore, ovvero tra 21 150 e 84 600 franchi. Vi sono istituti che concedono prestazioni superiori a quelle minime previste dalla LPP. In tal caso, si parla di previdenza sovraobbligatoria, o pilastro 2b. I piani di previdenza che prevedono prestazioni obbligatorie e sovraobbligatorie sono detti piani di previdenza con prestazioni integrate.

### **Riscatto (acquisto)**

Gli assicurati hanno la possibilità di colmare eventuali lacune nella previdenza professionale attraverso il versamento di contributi supplementari, grazie ai quali acquisiscono il diritto a prestazioni più elevate conformemente alle disposizioni del regolamento dell'istituto di previdenza. L'importo massimo dei riscatti è stabilito dal regolamento della cassa pensioni e dipende dall'importo massimo delle prestazioni regolamentari. La LPP definisce inoltre un limite massimo assoluto per i riscatti nella previdenza professionale obbligatoria (*→ regime obbligatorio e regime sovraobbligatorio*)

### **Riserva dei contributi del datore di lavoro**

I datori di lavoro possono costituire una riserva dei contributi per gli anni a venire nel loro istituto di previdenza. I datori di lavoro contabilizzano i versamenti effettuati a questo titolo come uscite fiscalmente agevolate. La riserva dei contributi del datore di lavoro non può superare un importo pari a tre-cinque volte quello dei contributi dovuti annualmente dal datore di lavoro in base al regolamento della cassa pensioni.

### **Riserva di fluttuazione di valore**

Riserva che ogni *→ istituto di previdenza* che investe autonomamente il proprio patrimonio deve costituire per compensare eventuali fluttuazioni sul mercato finanziario. A seconda della strategia d'investimento adottata, la riserva di fluttuazione di valore varia tra il 10 e il 20 per cento del patrimonio di previdenza.

### **Salario coordinato (salario assicurato)**

Parte del salario annuo assicurata obbligatoriamente al raggiungimento della *→ soglia d'entrata*. Corrisponde alla differenza tra il salario determinante e la *→ deduzione di coordinamento*, ma almeno a 3525 franchi.



### **Sistema di capitalizzazione**

Metodo di finanziamento delle assicurazioni e degli → *istituti di previdenza*. Esso prevede la costituzione, secondo un piano di previdenza, di un → *avere di vecchiaia* con il quale finanziare le prestazioni assicurative dovute. Nel sistema di capitalizzazione, le prestazioni di vecchiaia sono dunque prefinanziate. I capitali vengono investiti sui mercati finanziari. In parole povere, l'istituto di previdenza funziona come una cassa di risparmio: ognuno risparmia per sé. Una cassa pensioni che applica questo metodo accredita tutti i contributi versati da un assicurato fino alla sua uscita e tutti i relativi interessi, analogamente a una banca, su una sorta di conto di risparmio. Il sistema opposto a quello di capitalizzazione è il → *sistema di ripartizione*, nel quale i fondi versati da un assicurato vengono costantemente impiegati per finanziare le prestazioni di altri.

### **Soglia d'entrata**

Per poter essere assicurata obbligatoriamente secondo la LPP, una persona deve conseguire un salario annuo minimo di 21 150 franchi presso **un unico datore di lavoro**. Questo salario minimo è denominato soglia d'entrata. Le persone che non raggiungono il salario summenzionato non sono assicurate obbligatoriamente nel 2° pilastro, mentre quelle che lo raggiungono svolgendo attività presso più datori di lavoro possono assicurarsi facoltativamente (di regola presso l' → *istituto collettore*).

### **Swiss GAAP RPC 26**

Standard per la presentazione dei conti obbligatorio per la contabilità degli → *istituti di previdenza*.

### **Tasso d'interesse tecnico**

Tasso d'interesse applicato per scontare le prestazioni future (e i contributi nel sistema del → *primato delle prestazioni*). Più il tasso d'interesse è basso, più il → *capitale di previdenza* di un → *istituto di previdenza* deve essere elevato. Il tasso d'interesse tecnico, che va distinto dal tasso d'interesse applicato per remunerare gli → *averi di vecchiaia*, deve essere determinato in modo da poter essere finanziato con il reddito del patrimonio.

### **Tasso minimo d'interesse**

Tasso d'interesse minimo che deve essere applicato all'avere di vecchiaia LPP. Esso è fissato dal Consiglio federale tenendo conto dell'andamento del rendimento di vari tipi di investimenti (obbligazioni della Confederazione, altre obbligazioni, azioni e immobili). Per il 2016 il tasso d'interesse minimo è dell'1,25 per cento. La remunerazione degli → *averi di vecchiaia* che si situano al di fuori del → *regime obbligatorio* e rientrano dunque nella previdenza professionale sovraobbligatoria non è fissata dal Consiglio federale bensì dall' → *organo supremo* dell' → *istituto di previdenza*.

#### **Ulteriori informazioni:**

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19460217/index.html>

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19820152/index.html>

### **Contatto**

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Settore Comunicazione

058 462 77 11

E-mail: [kommunikation@bsv.admin.ch](mailto:kommunikation@bsv.admin.ch)